

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1319/92 DELLA COMMISSIONE**

del 22 maggio 1992

**relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Macedonia e Montenegro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 545/92 del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 545/92 prevede concessioni tariffarie per le ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche sopra menzionate, entro un massimale di 3 000 t; che, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1039/92<sup>(3)</sup>, le ciliegie refrigerate sono da classificare nella stessa voce di quelle fresche;

considerando che, per assicurare una corretta applicazione di tali disposizioni, occorre assoggettare le importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Macedonia e Montenegro a un regime di titoli di importazione e che si devono stabilire le modalità specifiche di tale regime;

considerando che, per evitare il superamento del quantitativo stabilito nel regolamento (CEE) n. 545/92, è d'uopo derogare al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/91<sup>(5)</sup>;

considerando che i titoli d'importazione sono rilasciati in base al codice NC più dettagliato; che la nomenclatura combinata contiene due codici, in relazione ai periodi di importazione delle ciliegie acide; che è quindi opportuno prevedere il rilascio dei titoli di importazione per entrambi i codici NC interessati; che, d'altro canto, il

periodo di validità del titolo tiene conto dei termini di inoltro del prodotto verso la Comunità;

considerando che, per assicurare il buon funzionamento di tale regime, è opportuno stabilire che gli Stati membri comunicino settimanalmente i quantitativi relativi ai titoli inutilizzati o parzialmente utilizzati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le importazioni nella Comunità di ciliegie acide fresche dei codici NC ex 0809 20 10 ed ex 0809 20 90 originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Macedonia e Montenegro sono assoggettate alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dallo Stato membro interessato a chi ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

2. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione intesa a garantire che l'importazione avrà luogo durante il periodo di validità del certificato.

*Articolo 2*

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applicano ai titoli di importazione per le ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di cui all'articolo 1, salve le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento sopraccitato, non si applicano le disposizioni relative ai margini superiori di tolleranza.

2. Nella domanda del titolo d'importazione e nel titolo stesso devono essere indicati, alla casella 16, i codici NC ex 0809 20 10 ed ex 0809 20 90.

3. L'importo della cauzione è fissato a 0,60 ECU/100 kg netti.

4. I titoli di importazione sono validi per 8 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata integralmente o parzialmente qualora l'operazione non venga eseguita, o venga effettuata soltanto in parte, entro tale termine.

<sup>(1)</sup> GU n. L 63 del 7. 3. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 10.